



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO

Sezione lavoro

Il Giudice, dott. Michele Maria Benini, all'udienza del giorno 27 giugno 2018 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente

SENTENZA

nella causa in materia di pubblico impiego n. **630 / 2017** RCL promossa con il ricorso depositato il 25 ottobre 2017

da

[REDACTED], con il patrocinio dell'avv. TORCICOLLO GIUSEPPE PIO, elettivamente domiciliato in VIA CARLO MIRABELLO, 11 00195 ROMA presso lo studio del difensore avv. TORCICOLLO GIUSEPPE PIO

RICORRENTE

([REDACTED] con il patrocinio dell'avv. TORCICOLLO GIUSEPPE PIO, elettivamente domiciliato in VIA CARLO MIRABELLO, 11 00195 ROMA, presso lo studio del difensore avv. TORCICOLLO GIUSEPPE PIO

RICORRENTE

contro

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI E DEL TURISMO MIBACT (C.F. 80188210589), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO, elettivamente domiciliato in LARGO PORTA NUOVA 9 38100 TRENTO presso l'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO.





CONVENUTO

Ragioni in fatto e in diritto della decisione

Nella presente sentenza questo Tribunale si limiterà ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo di dar conto dello svolgimento del processo, in forza della nuova formulazione dell'art. 132 comma 2 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. così come “novellati” dalla legge 18.6.2009 n. 69.

[REDACTED] hanno partecipato, come dipendenti di ruolo del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, amministrazione convenuta, ai corsi-concorsi interni, per titoli ed esami indetti con bandi di data 24.7.2007 per il passaggio dall'area B (ora area II) all'area C (ora area III).

I bandi suddetti recepivano a loro volta l'accordo di data 6.12.2005 e il piano assunzionale del 22.12.2005 nonché gli accordi siglati tra amministrazione e OO.SS. di data 12 e 13 luglio 2007 in base ai quali l'amministrazione manifestava l'intenzione di procedere all'inquadramento in area C di complessivi n. 920 dipendenti collocati nelle graduatorie regionali di merito nonché di procedere, oltre all'inquadramento dei suddetti 920 vincitori, allo scorrimento delle graduatorie per la copertura dei posti che fossero divenuti in seguito vacanti, per cessazioni, dimissioni, mobilità ecc durante il periodo di vigenza delle graduatorie.

Con il DPCM di data 16.1.2007 era stata autorizzata l'assunzione, visti i limiti finanziari per il triennio 2007-2009, soltanto di 460 vincitori ma il MIBACT aveva bandito comunque 920 posti, con la conseguenza che in base ai suddetti bandi, vi erano in totale 920 possibili “vincitori” e che l'autorizzazione già rilasciata per la copertura di n. 460 posti costituiva un “discrimen” temporale – e non già una condizione sospensiva o risolutiva solo in ordine alla data di inquadramento, nel senso che, mentre i primi 460 classificati avrebbero ottenuto l'inquadramento non appena conclusi i concorsi ed approvate le relative graduatorie (essendoci già le relative risorse nel trienni 2007-2009), i restanti ulteriori 460 classificati avrebbero ottenuto l'inquadramento solo una volta acquisita l'autorizzazione degli organi di controllo della spesa del personale.





I ricorrenti hanno tutti superato per la Regione Trentino Alto Adige, i predetti corsi-concorsi, collocandosi nelle relative graduatorie finali di merito, in particolare la ricorrente [REDACTED] per il profilo professionale di Archivista di Stato è collocata al primo posto della graduatoria regionale mentre il ricorrente [REDACTED] per il profilo professionale di Funzionario Informatico è collocato al primo posto della graduatoria regionale (alias posizione n. 101 della graduatoria unificata del suddetto profilo).

Entrambi quindi rientrano tra i 460 c.d. “potenziali vincitori” cioè tra coloro che il Ministero aveva incluso nel piano assunzionale e per i quali aveva indetto il relativo concorso, la cui nomina era però condizionata al rilascio dell’autorizzazione governativa.

Nonostante le graduatorie per cui è causa, in forza dell’art. 35 del T.U. sul pubblico impiego, siano rimaste in vigore per 3 anni dalla data della loro approvazione e cioè fino al 19.12.2015, il Ministero convenuto, in virtù del sopravvenire della c.d. riforma Brunetta” (di cui al D.Leg.vo n. 150 del 2009 si è visto negare dagli organi statali di controllo l’autorizzazione alla copertura dei posti banditi, all’infuori dei primi 460 posti già autorizzati nel 2007.

I ricorrenti, quali idonei nella graduatoria di merito dei concorsi hanno diritto allo scorrimento della stessa nell’ambito dei posti messi a concorso secondo quanto previsto dall’accordo sindacale di data 23.7.2007.

I ricorrenti facevano anche presente che la c.d. riforma Brunetta seppure immediatamente vigente e cogente dal 1.1.2010, non poteva travolgere posizioni di diritto soggettivo pieno, quali discendenti dai bandi e dagli accordi antecedenti, ovvero da decisioni già adottate dall’amministrazione.

I ricorrenti chiedono pertanto che venga pronunciata sentenza costitutiva che consenta il loro inquadramento in area superiore, in via principale con decorrenza dalla data di scadenza della vigenza ordinaria delle graduatorie (19.12.2015), in via subordinata con decorrenza dal 31.12.2017 in ragione della possibile ultra vigenza delle graduatorie per effetto della proroga contenuta nella legge di bilancio per il 2017.

Nell’odierno giudizio occorre prendere in esame alcune questioni che sono già state enucleate da altro Tribunale (T. Venezia nella causa n. 2389/2017 R.G. procedimento Benvestito Claudia e altri c. Ministero delle attività culturali e del turismo) in forza di considerazioni che vengono in questa sentenza fatte proprie in quanto convincenti.





Innanzitutto l'efficacia vincolante del bando di concorso interno per passaggi di area nei confronti dei partecipanti;
quindi la natura pubblica del concorso interno per passaggi di qualifica;
poi la durata delle graduatorie approvate
quali gli effetti di leggi sopravvenute sul procedimento concorsuale;
da ultimo la natura dell'autorizzazione alla copertura dei posti messi a concorso.

E' il caso di aggiungere che nei bandi di concorso in oggetto era previsto che *“nelle more del rilascio della autorizzazione richiesta ad estendere fino a 920 i posti complessivi per l'accesso alla posizione economica C1 come illustrato nelle premesse, l'Amministrazione potrà procedere all'inquadramento in ruolo delle prime (...) unità di personale collocate nelle varie graduatorie regionali, (...). Le restanti (...) unità di personale che avranno anch'esse completato i percorsi formativi e superato gli esami finali, conseguiranno l'inquadramento in ruolo solo dopo la concessione a questa Amministrazione della suddetta autorizzazione”*.

Il termine ordinario di vigenza delle graduatorie di concorso pubblico una volta approvate è di 3 anni ai sensi dell'art. 35 comma 3 - ter del D.Leg.vo n. 165 del 2001.

Ne consegue che le graduatorie approvate quanto alle posizioni cui aspirano i concorrenti con decreto direttoriale di data 20.12.2012 hanno mantenuto in via ordinaria la loro validità fino al 19.12.2015.

Si ritiene poi che alle predetta graduatorie sia applicabile la proroga fino al 31.12.2016 di cui all'art. 1 comma 4 del D.Legge n. 216/2011 convertito nella legge n. 14/12.

Con riferimento alla fattispecie concorsuale deve poi trovare applicazione il principio generale c.d. *“tempus regit actum”*

Con riguardo al procedimento concorsuale occorre fare riferimento in altre parole alle norme legislative o secondarie vigenti alla data di approvazione del bando che devono quindi essere applicate, e le norme sopravvenute, per le quali non è configurabile alcun rinvio implicito, non possono modificare i criteri dei concorsi già banditi, a meno che ciò non sia espressamente stabilito dalle norme stesse.

Da parte dell'Amministrazione convenuta è fatto leva sull'entrata in vigore della legge n. 150 del 2009, i cui artt. 24 e 62 stabiliscono che la copertura dei posti disponibili nella dotazione organica e il





passaggio tra aree può essere realizzata solo per mezzo di concorsi pubblici con riserva non superiore al 50% a favore del personale interno.

Ad avviso dell'amministrazione il c.d. "decreto Brunetta" sarebbe immediatamente applicabile sin dalla sua entrata in vigore (1.1.2010) anche ai concorsi indetti precedentemente con l'effetto di escludere lo scorrimento delle graduatorie dei vincitori e degli idonei relative a bandi di concorso pur indetti prima della sua entrata in vigore.

In applicazione del principio di irretroattività della legge deve ritenersi la inapplicabilità degli artt. 24 e 62 del D.Leg.vo n. 150 del 2009 al bando di concorso cui hanno partecipato i ricorrenti anche per il fatto che in capo agli stessi si era consolidata una posizione di diritto soggettivo al rispetto della disciplina contenuta nei bandi di concorso.

L'approvazione della graduatoria in epoca successiva all'entrata in vigore del "decreto Brunetta" non può indurre a una diversa conclusione, dato che tale approvazione è atto integrativo dell'efficacia del bando e degli accordi sindacali assunti nella vigenza della precedente normativa.

In definitiva i ricorrenti, in quanto risultati idonei nella graduatoria di merito dei concorsi in questione e rientranti nel numero dei posti messi a concorso in via diretta o per effetto di scorrimento della graduatoria ed entro il numero di quelli banditi, hanno diritto ad essere considerati vincitori del concorso derivando il loro diritto dai bandi di concorso e dagli accordi sindacali presupposti, a nulla rilevando nei loro confronti la mancanza di autorizzazione da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica ed anzi costituendo essa un comportamento illegittimo in quanto motivato sulla scorta di una legge successiva e non retroattiva.

Il diniego di autorizzazione va conseguentemente disapplicato ai sensi dell'art. 63 del D.Leg.vo 165/2001e va ritenuta come verificata la condizione ex art. 1360 c.c.

Deve quindi accertarsi il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati nella III area posizione economica F1 con decorrenza dal 19.12.2015 quale data di scadenza del termine ordinario di validità delle graduatorie nonché alla conseguente ricostruzione della carriera e al pagamento delle differenze retributive conseguenti.

Le somme devono essere maggiorate secondo il criterio previsto dalla legge 23.12.1994 n. 724, art. 22 comma 36 della "non cumulabilità" di





interessi e rivalutazione ex art. 16 comma 6 della legge n. 412 del 1991, criterio rimasto in vigore per gli emolumenti di natura retributiva spettanti ai dipendenti pubblici anche dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 459 del 2000.

Come la Corte Costituzionale ha chiarito nella sentenza n. 82 del 2003, la 'ratio decidendi' della dichiarazione di illegittimità costituzionale (di cui alla sentenza n. 459 del 2000) del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione relativamente al rapporto di lavoro privato, in quanto orientata a predisporre una remora all'inadempimento del datore di lavoro, non può essere automaticamente estesa al datore di lavoro pubblico. Anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato, la pubblica amministrazione conserva infatti, pur sempre, una connotazione peculiare sotto il profilo della conformazione della sua condotta ai principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa. Esclusa l'omogeneità delle relative situazioni - e, con ciò, la lesione del principio di eguaglianza - e considerata, per gli accessori dei crediti di lavoro pubblico, la disciplina comunque diversificata rispetto a quella dei crediti comuni, per taluni aspetti più favorevole per il lavoratore, la Corte Costituzionale ha ritenuto in tal modo assicurata anche la tutela della giusta retribuzione.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del Ministero convenuto e sono liquidate come da dispositivo.

I principi sulla base dei quali nella odierna controversia sono state accolte le domande di parte ricorrente sono già stati affermati da tempo e sono ormai tralatici.

P.Q.M.

definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, uditi i procuratori delle parti, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così statuisce:

dichiara il diritto di [redacted] ad essere inquadrati nella Area III posizione economica F1, profilo professionale rispettivamente di "Archivista di Stato" quanto a [redacted] e di "Funzionario Informatico" quanto a [redacted] con decorrenza per entrambi dal 19.12.2015;

condanna di conseguenza il Ministero convenuto Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo (in sigla MIBACT) in persona del suo legale rappresentante pro tempore ad effettuare i suddetti





inquadramenti con effetti giuridici ed economici dalla data su indicata nonché ad effettuare la ricostruzione di carriera di ciascun ricorrente con riconoscimento delle differenze retributive maturate oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria sino al saldo;

condanna inoltre il Ministero convenuto in persona del suo legale rappresentante pro tempore a rifondere ai ricorrenti [REDACTED]

[REDACTED] anche le spese del presente giudizio, spese che sono liquidate nella somma complessiva di Euro 2.400,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali nella misura forfettaria del 15%, oltre al rimborso del contributo unificato e oltre a IVA e CPA;

Spese da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe Pio Torcicollo che si dichiara antistatario.

Così deciso in Trento, il 27.6.2018

Il Giudice
Dott. Michele Maria Benini

